



TRIBUNALE ORDINARIO di VV
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2021

Il Giudice dott. PP,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/10/2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti,

preso atto che la domanda svolta nel presente giudizio ha ad oggetto il danno per perdita anticipata del congiunto, svolta iure proprio dagli attori, nonché il danno biologico terminale subito dalla vittima, fatto valere iure successionis;

preso atto delle conclusioni rassegnate dal collegio peritale che si sono espressi per un'anticipazione dell'evento morte, da porsi in relazione causale con l'operato dell'Ospedale GG (*"Si potrà così attribuire una motivazione interpretativa alle erronee diagnosi formulate dai patologi dell'Ospedale GG di VV tenuto conto che le prestazioni fornite dai sanitari dell'Ospedale MM, come collegialmente convenuto da tutti i CTP, devono ritenersi esenti da critiche oltre che del tutto ininfluenti sui tempi di sopravvivenza del p."cfr ctu pag. 18*);

che detta anticipazione è stata quantificata in mesi 2, rispetto ad un evento morte che si sarebbe comunque verificato (*"Pertanto se lo stato clinico del paziente avesse consentito di anticipare l'inizio della terapia e/o di proseguirla per più cicli, il vantaggio in termini di durata di vita avrebbe potuto essere compreso entro il range sopra indicato ovvero entro qualche mese"*);

che i ctu hanno escluso le altre poste di danno fatte valere iure successionis (*"non si è in grado di ravvisare una apprezzabile peggiore qualità della stessa che, diversamente, non sarebbe stata registrata dopo una corretta diagnosi, né che vi sia stata una soggettiva percezione e consapevolezza, a partire dal momento in cui si verifica la condotta inadempiente da parte dei sanitari in questione, dell'ineluttabilità dell'evento morte. Tale condizione di sofferenza e/o consapevolezza dell'imminenza dell'exitus rappresentata dall'assistere consapevolmente allo svolgimento della propria condizione verso il fine vita, si correla tutt'al più naturalmente con le caratteristiche e l'aggressività della malattia tumorale in atto piuttosto che con una eventuale malpractice mai espressa"*);

che in casi di questo genere, secondo la giurisprudenza assoluta maggioritaria, va risarcito un danno (causalmente ascrivibile alla condotta del sanitario, secondo il criterio del più probabile che non) da lesione (perdita anticipata del bene vita), cioè in quanto l'evento morte, in caso di adeguato approccio diagnostico e terapeutico, non si sarebbe verificato hic et nunc (*"Anche se la diagnosi di melanoma fosse stata correttamente effettuata al momento dell'intervento di parotidectomia, come detto, il decesso si sarebbe comunque verificato con un maggior tempo di sopravvivenza anche se limitato a qualche mese. In altri termini anche in caso di approccio diagnostico-terapeutico corretto, in base alla specificità concreta del caso ed in rapporto alle condizioni soggettive del*

paziente, si puo affermare che il sig. SS, fosse affetto da una patologia le cui fisiologiche complicanze, a prescindere dalla condotta dei sanitari, fossero tali da potersi definire non guaribili e a sicuro esito letale... a possibile affermare con elevata credibilità razionale che, nel caso di specie, per effetto della condotta dei sanitari dell'Ospedale GG, vi sia stata un'anticipazione della morte (che si sarebbe comunque verificata, ma non hic et inde) ovvero non si sarebbe verificato lo stesso evento, ma un evento diverso per epoca di verifica. Si puo infatti affermare, sulla base delle evidenze riportate in letteratura, che vi sia stata una significativa riduzione della durata della vita esprimibile, come detto, in qualche mese");

che la condizione patologica pregressa (a sicuro esito mortale) va valorizzata sul piano della causality giuridica ex art. 1223 c.c. (nell'ipotesi in cui "il danneggiato, già in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi, decede a seguito dell'intervento (commissivo od omissivo): la risarcibilità iure proprio del danno patrimoniale e non patrimoniale — riconosciuto ai congiunti potrà subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto", Cassazione civile n. 15991/2011 ribadita da giurisprudenza successiva);

che, le tabelle milanesi a punto variabile anno 2022, in caso di perdita del rapporto parentale, prevederebbero in astratto la liquidazione dei seguenti importi:

in favore di OO (figlio)

Valore per punto € 3.365,00

Il deceduto rispetto all'avente diritto era: genitore

Eta della vittima del sinistro da 21 a 30 anni

Eta del soggetto avente diritto da 51 a 60 anni

Altri superstiti 1

Determinazione punteggio

Punti per eta vittima 24

Punti per eta congiunto 18

Punti aggiuntivi per convivenza 0

Punti aggiuntivi per altri superstiti 14

Punti totali 56

Importo del risarcimento (minimo) € 188.440,00

Punti aggiuntivi per intesita relazione + 15

Importo del risarcimento (medio) € 238.915,00

In favore di EE (figlio)

Valore per punto € 3.365,00

deceduto rispetto all'avente diritto era: genitore

Eta della vittima del sinistro da 21 a 30 anni

Eta del soggetto avente diritto da 51 a 60 anni

Altri superstiti 1

Determinazione punteggio

Punti per eta vittima 24

Punti per eta congiunto 18

Punti aggiuntivi per convivenza 0

Punti aggiuntivi per altri superstiti 14

Punti totali 56

Importo del risarcimento (minimo) € 188.440,00 Punti aggiuntivi
per intensita relazione + 15
Importo del risarcimento (medio) € 238.915,00

che l'importo tabellare 6 calcolato, in astratto appunto, supponendo che il congiunto non abbia potuto oltremodo godere, a partire dal decesso, dell'affetto del suo caro per il tempo della sua naturale sopravvivenza (eta media dell'umo in base agli indici istat 6 di circa 82 anni); ovvero, ove il de cuius non fosse stato affetto da patologie pregresse, per ulteriori 25 anni;

che, come detto, non era tuttavia tale l'aspettativa di vita del sig. SS ed occorre pertanto equitativamente e significativamente abbattere detto importo, in modo che possa concretamente rappresentare l'importo risarcibile per due mesi di vita non vissuta insieme, *tendenzialmente* secondo la seguente proporzione (che porta ad identificare lo scarto temporale espresso in termini percentuali: tra la durata della vita effettivamente vissuta dalla vittima e quella che la stessa, in assenza dell'errore medico, avrebbe verosimilmente potuto sperare di vivere);

(eta raggiungibile dal paziente senza l'errore medico): $(100) = (\text{anni di vita sottratti}) : (X)$

che poiche tale scarto temporale corrisponde al dato gia espresso in termini percentuali, per la determinazione dell'ammontare del danno iure proprio sara, quindi, *tendenzialmente* sufficiente moltiplicare il danno da perdita del rapporto parentale tout court previsto tabellarmente per tale coefficiente;

che, dunque, applicato opportuno abbattimento, propone la seguente proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c.

pagamento da parte dell'Ospedale GG in favore degli eredi della somma equitativamente determinata (e complessiva) di euro 5.000,00, da ripartirsi in pari quote;

pagamento da parte dell'Ospedale GG delle spese di ctu e di ctp;

pagamento di un contributo spese in favore degli attori da parte dell'Ospedale GG di euro 2.000,00 oltre access() di legge;

compensazione integrale delle altre spese di lite tra tutte le parti del giudizio.

p.q.m.

propone alle parti la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. di cui in parte motiva; fissa per verificare l'adesione alla proposta l'udienza del 15 febbraio 2024 ore 11,15. Si comunichi.

VV, 31/10/2023

Il Giudice
dott. PP